

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Emilio Battaglia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 11 febbraio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO SEMPREVIVO (segretario con delega di rappresentanza della Soc. ACD Virtus Entella), MIRKO GRILLI (calciatore tesserato USD Lavagnese 1919), SIMONE GHERARDI (calciatore tesserato ASD Camogli), MATTEO REPETTO, ALAN SPINTONE E LUCA QUIRINI (calciatori tesserati ACD Virtus Entella) E DELLA SOCIETA' ACD VIRTUS ENTELLA (nota n. 2694/142pf08-09/SS/en del 20.11.2008)

Il procedimento

Con provvedimento del 20 novembre 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Semprevivo Angelo, segretario con delega di rappresentanza della ACD Virtus Entella, i Sig.ri Grilli Mirko, calciatore tesserato USD Lavagnese 1919, il Sig. Gherardi Simone, calciatore tesserato ASD Camogli, Repetto Matteo, Spintone Alan e Quirini Luca, calciatori tesserati ACD Virtus Entella, e la Società ACD Virtus Entella, per rispondere:

i Sig.ri Grilli Mirko, Gherardi Simone, Repetto Matteo, Spintone Alan e Quirini Luca, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in particolare per avere sostenuto, in costanza di tesseramento con la società di appartenenza, allenamenti – provini con altra società, in assenza del necessario nulla-osta durante la stagione sportiva 2007/2008; il Signor Angelo Semprevivo, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in particolare per avere facilitato, o comunque, non impedito, che i calciatori Grilli Mirko e Gherardi Simone in costanza di tesseramento con la consorella ASD Camogli disputassero allenamenti – provini con la ACD Virtus Entella nel corso della stagione sportiva 2007/2008, in assenza del necessario nulla-osta della Società di legittima appartenenza; la Società ACD Virtus Entella a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, con le quali, nel respingere gli addebiti, concludono per il rigetto del deferimento.

Prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Angelo Semprevivo e la Società Entella, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base, per il Semprevivo giorni 60 di inibizione, ridotta a giorni 40 di inibizione; per la Società Entella, pena base ammenda di € 900,00 ridotta all'ammenda di € 600,00”).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale.

Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) al sig. Angelo Semprevivo e dell'ammenda di € 600,00 (seicento/00) alla Società ACD Virtus Entella, e dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto per gli altri deferiti la squalifica di due giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza.

Per detti deferiti nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti ritiene che il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile.

Dalla relazione del Sostituto Procuratore quale fonte privilegiata di prova del 10 ottobre 2008 e dagli elementi di prova in essa contenuti, con riferimento ai calciatori del Camogli, Grilli Marco e Gherardi Simone, emerge che nel corso della stagione sportiva 2007/2008, nei mesi di aprile – maggio effettuavano dei provini presso il campo della Soc. Entella, in assenza del necessario nulla – osta.

Tale circostanza ha trovato puntuale ed espressa conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Marco Grilli, il quale ascoltato alla presenza del padre, la ribadiva, nonché in quelle rese da Giuseppe Giulino, allenatore della Virtus Entella e da Angelo Semprevivo, segretario della medesima Società.

Con riferimento ai calciatori del Rivasamba, Matteo Repetto, Alan Spintone e Luca Quirini, è emerso che nel corso della stagione 2007/2008 e comunque prima del 30 giugno 2008, avevano effettuato dei provini per la Soc. Virtus Entella, in assenza del necessario nulla – osta.

Tale circostanza ha anch'essa trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, ossia Umberto Baria, segretario del Rivasamba, il quale non solo ha riferito in merito a ciò di cui era personalmente a conoscenza, ma anche su ciò che gli avevano riferito gli stessi calciatori; nonché Daniele Cerchi, attualmente dirigente del Sestri Levante, il quale dichiarava che allorquando era dirigente della Virtus Entella sia i calciatori, sia i genitori degli stessi, gli avevano riferito di aver effettuato, prima del 30 giugno 2008, dei provini per la Soc. Virtus Entella.

Le dichiarazioni di cui sopra sono tali da resistere agli assunti difensivi prospettati dai genitori dei calciatori Matteo Repetto, Alan Spintone e Luca Quirini, circa l'illegittimità della raccolta delle loro dichiarazioni, in assenza di qualsiasi garanzia, la non corretta verbalizzazione, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai Sig.ri Baria e Cerchi, da qualificare, in assenza di riscontri probatori, delle mere chiacchiere e confidenze da spogliatoio.

Relativamente a tali assunti difensivi, occorre evidenziare che essi non possono condurre ad un proscioglimento degli incolpati laddove in essi viene fornita una mera giustificazione dei fatti contestati, che non ha alcuna incidenza sull'accertamento degli stessi, quanto semmai sulla quantificazione della sanzione.

In particolare occorre rilevare: che le dichiarazioni testimoniali sono state raccolte da soggetto a ciò espressamente delegato e con le modalità e garanzie previste dal codice di giustizia sportiva; che le persone escusse hanno riferito non solo circostanze da altri riferite, ma soprattutto ciò che era a loro diretta conoscenza; che a nulla rilevano i rapporti personali tra l'allenatore ed i genitori dei calciatori, in quanto ciò che rileva è la circostanza dell'effettuazione dei provini in assenza del nulla – osta presso il centro sportivo della Società Entella che, tra l'altro, non ha adattato alcun provvedimento nei confronti del suo allenatore che ha presenziato a tali provini.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere ai calciatori Mirko Grilli, Simone Gherardi, Matteo Repetto, Alan Spintone e Luca Quirini la squalifica per una gara effettiva di Campionato.

(80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO TAGLIOLINI (all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Bassano Romano), ANNA MARIA FRASCA (all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. AP Olimpia), LUCA TOMASSINI (calciatore attualmente tesserato ASD Monterosi), MASSIMILIANO FERRINI (attualmente tesserato ASD Bracciano 1910) E DELLE SOCIETA' ASD FLAMINIA CIVITA CASTELLANA E AP OLIMPIA (nota n. 2055/1162pf07-08/GR/blp del 28.10.2008)

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- 1) Tagliolini Paolo, all'epoca dei fatti, presidente e legale rappresentante dell'ASD Bassano Romano;
- 2) Frasca Anna Maria, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante dell'AP Olimpia;
- 3) il calciatore Tomassini Luca attualmente tesserato dell'ASD Monterosi;
- 4) il calciatore Ferrini Massimiliano, attualmente svincolato;
- 5) la società ASD Flaminia Civita Castellana;
- 6) la società AP Olimpia;

per rispondere:

- i primi quattro delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 96, comma 1, NOIF e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico, per avere, in concorso tra loro, tentato, mediante una fittizia "triangolazione" di eludere la disposizione di cui all'art. 96 NOIF, con lo scopo di corrispondere, alla US Ladispoli un premio di preparazione, per i calciatori Tomassini e Ferrini, inferiore al dovuto;

- la quinta e la sesta, della violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2 CGS, per responsabilità diretta e oggettiva, conseguente alle condotte illegittime dei tesserati.

Tutti i deferiti, ad eccezione dell'ASD Flaminia Civitacastellana, hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali chiedono il proscioglimento per motivi di rito e di merito. In subordine chiedono l'irrogazione di una sanzione lieve in ragione della loro buona fede.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: un anno di inibizione per Tagliolini e Frasca, 6 mesi di squalifica per Tomassini e Ferrini, € 1.000,00 per le Società ASD Flaminia Civitacastellana e AP Olimpia.

Il difensore dei deferiti Tagliolini, Frasca, Ferrini e Flaminia Civitacastellana si è riportato alle memorie difensive chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti .

In ordine alle eccezioni di rito, tutte assolutamente identiche, proposte dalle difese di Tagliolini, Frasca, Ferrini e AP Olimpia, esse sono palesemente infondate.

E' improprio evocare principi processual civilistici come quello dell'integrità del contraddittorio sconosciuti all'ordinamento sportivo. L'eventuale responsabilità di ulteriori soggetti potrà essere vagliata in un separato procedimento, qualora la Procura intenda muovere ulteriori contestazioni e/o promuovere l'azione disciplinare contro altri tesserati. Nessuna norma dell'ordinamento sportivo prevede casi di litisconsorzio necessario ed il simultaneus processus può essere valutato sotto il profilo dell'opportunità ma non come obbligo processuale. Fermo restando il principio che solo il titolare dell'azione disciplinare può decidere se e chi deferire.

Tanto meno può ritenersi applicabile al presente procedimento disciplinare, la normativa civilistica relativa alla simulazione.

Per quanto attiene invece alla norma di cui all'art. 32 comma 6 CGS, essa non prevede alcun termine temporale per tale incombenza che quindi può essere contenuta anche nel deferimento. Comunque l'art. 32 comma 6 non prevede alcuna sanzione, tanto meno di nullità, per la sua inosservanza che va valutata alla stregua di una mera irregolarità anche perché non pregiudica in alcun modo i diritti dei deferiti. Assolutamente improprio è qualsiasi riferimento all'art. 415 bis del codice di procedura penale che non ha alcuna attinenza con l'ordinamento sportivo, assolutamente autonomo e regolato dalle proprie norme interne.

Nel merito, il presente procedimento trae origine da una segnalazione della Commissione Vertenze Economiche che, con proprie decisioni, pubblicate sul C.U. FIGC n. 17/d del 18/1/2008 e passate in giudicato, rigettava gli appelli proposti dall'ASD Bassano Romano, oggi fusa nell'ASD Flaminia Civita Castellana, contro la US Ladispoli, avverso le sentenze della Commissione Premi di Preparazione diffuse sul C.U. n. 7/E del 22.10.2007 con le quali era stato riconosciuto in favore della US Ladispoli Srl in riferimento alla stagione sportiva 2006/2007, il premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo dei calciatori Ferrini Massimiliano e Tomassini Luca.

Nelle suddette decisioni veniva rilevato, tra l'altro, il tentativo posto in essere dall'allora FC Bassano Romano, oggi fusa in ASD Flaminia Civita Castellana, di eludere il pagamento di un premio maggiore (in quanto partecipante al Campionato di Eccellenza) in favore della US Ladispoli. A tale tentativo aveva concorso l'AP Olimpia (militante nel campionato regionale Juniores) che in data 19.9.2006 aveva depositato richiesta di tesseramento dei giovani calciatori Tomassini Luca (n. 118090) e Ferrini Massimiliano (n. 118085) per poi trasferirli, il giorno successivo al Bassano Romano, oggi fuso in ASD Flaminia Civita Castellana.

I menzionati verdeti, in quanto definitivi, comporterebbero già di per se la dichiarazione di responsabilità a carico dei tesserati che, attraverso una fittizia "triangolazione", tentavano, in concorso tra loro, di limitare il pagamento del premio di preparazione dovuto alla società US Ladispoli, con la quale i calciatori erano stati precedentemente tesserati. Per di più a carico dei deferiti militano le dichiarazioni di Bianco Domenico (dirigente dell'AP Olimpia), che contraddicono Tagliolini Paolo (allora presidente della soc. ASD Bassano Romano) nella parte in cui il secondo attesta di non aver mai interloquito con il primo, laddove questi riferisce invece di "una intesa telefonica". Inoltre le deposizioni dei calciatori Tomassini e Ferrini paiono illogiche e poco credibili laddove dopo aver affermato "*che se fossero rimasti a giocare con la US Ladispoli avrebbero militato nel campionato juniores, mentre andando a giocare con la A.P. Olimpia avrebbero giocato in una categoria minore*", decidevano per quest'ultima soluzione. Appare poi assolutamente inspiegabile la richiesta di tesseramento di due calciatori destinati ad essere trasferiti ad altra società il giorno successivo.

Ad eliminare qualsiasi possibile dubbio c'è infine la memoria difensiva del Tomassini che afferma testualmente che le dichiarazioni rese dai giovani calciatori *“furono consigliate dai dirigenti della soc. Bassano in particolare dal Presidente e dall'allenatore, io accondiscesi in quanto avevo paura di eventuali ritorsioni sportive nei miei confronti, essendo tesserato per il Bassano. Attualmente, ancora il sig. Tagliolini, benché mi abbia rilasciato i tre fogli art. 108 delle NOIF che mi hanno permesso di tesserarmi con il Monterosi, continua a chiedermi soldi per la lista che loro hanno pagato al Ladispoli. In merito al doppio tesseramento debbo precisare, che non ero minimamente a conoscenza della triangolazione che era in essere tra la soc. Olimpia ed il Bassano Romano, in quanto all'atto della firma io sottoscrissi il tesseramento solo per il Bassano Romano”*.

Risulta quindi pienamente provato il tentativo posto in essere dal dirigente della società allora F.C. Bassano Romano oggi fusa in ASD Flaminia Civita Castellana, con il concorso necessario e consapevole dell' AP Olimpia, di sottrarsi parzialmente agli obblighi imposti dall'art. 96 NOIF, finalizzato al pagamento di un premio di preparazione, in favore della US Ladispoli, inferiore al dovuto.

Tale tentativo costituisce palese violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in quanto attraverso una fittizia “triangolazione” le società incolpate, con il concorso, come ricordato, dei calciatori, ponevano in essere condotte illegittime tese alla elusione di norme federali.

In particolare i prevenuti si sono resi colpevoli della violazione di cui all'art. 1, comma 1 e 4, comma 2 del CGS in relazione all'art. 96, comma 1, NOIF e 33 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico .

Va pertanto affermata la responsabilità di tutti i deferiti che devono essere condannati alle sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a Tagliolini Paolo e Frasca Anna Maria; quattro giornate di squalifica ai calciatori Tomassini Luca e Ferrini Massimiliano; ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) alla Società ASD Flaminia Civitacastellana e ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Società AP Olimpia.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 11 febbraio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CARA (Presidente della Soc. ASD Calcio a 5 2007) E DELLA SOCIETA' ASD CALCIO A 5 2007 (nota n. 3710/294pf08-09pf/AM/ma del 14.1.2009)**

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Paolo Cara, quale Presidente della società ASD Calcio a 5 2007 e la Società ASD Calcio a 5 2007, contestando al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS e 94 ter comma 11 NOIF, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1 CGS e 94 ter comma 11 NOIF per il fatto ascritto al proprio presidente.

Era accaduto che la società ASD Calcio A 5 2007 non aveva ottemperato alla delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti afferente l'obbligo della deferita di

corrispondere al suo allenatore Nicola Barbieri entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della decisione la somma di € 13.098,00, di cui € 7.000,00 per premio di tesseramento stagione sportiva 2006/2007, € 6.000,00 per rimborso spese, € 98,00 per interessi,

I deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva, né sono comparsi per essere sentiti all'udienza di discussione del deferimento.

In tale udienza la Procura federale ha chiesto l'inibizione di mesi sei per il Presidente Paolo Cara, l'ammenda di € 1.000,00 e un punto di penalizzazione in classifica per la società ASD Calcio a 5 2007, da scontarsi in questo campionato.

Il deferimento è fondato.

Infatti, accertato che la decisione del Collegio Arbitrale era stata ritualmente comunicata alla Società nonché al Barbieri, appare certa e comunque non contestata dai deferiti la circostanza del mancato pagamento dell'importo dovuto, con conseguente sussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti.

Vanno applicate le sanzioni previste dall'art. 8 commi 9 e 10 CGS.

P.Q.M.

infligge al sig. Paolo Cara quale Presidente della società ASD Calcio a 5 2007 l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Calcio a 5 2007 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma l'11 febbraio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete